

**CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO**

Articolo 5 - Consiglio di Amministrazione - composizione - nomina

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) tre rappresentanti della "Cassa di Risparmio", da essa nominati;
- b) due rappresentanti degli "iscritti" eletti secondo le previsioni del successivo art. 9;
- c) un rappresentante dei "pensionati" diretti eletto secondo le previsioni del successivo art. 9.

I Consiglieri possono essere eletti/nominati per non più di tre mandati consecutivi, salvo successive diverse determinazioni assunte dalla Commissione.

Ove durante il triennio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri di Amministrazione, essi sono sostituiti con applicazione delle rispettive modalità di designazione.

Gli Amministratori di cui al comma che precede durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

I Consiglieri scaduti hanno l'obbligo di continuare nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

L'assenza a tre adunanze consiliari consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo a decadenza.

ooooo

I Consiglieri in carica alla data del 17.1.2008 che hanno esaurito il numero di mandati possono essere eletti/nominati per un ulteriore triennio.

Articolo 8 - Collegio dei Sindaci - composizione - nomina - compiti

Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, di cui due nominati dalla "Cassa di Risparmio" e due eletti dagli "iscritti" e dai "pensionati" diretti con le modalità di cui all'art. 9. Il Collegio è presieduto dal Sindaco con maggiore anzianità di iscrizione nel registro dei revisori contabili e, a parità di anzianità, da quello più anziano di età.

I Sindaci possono essere eletti/nominati per non più di cinque mandati consecutivi, salvo successive diverse determinazioni assunte dalla Commissione.

Per ciascun Sindaco effettivo è nominato un supplente, con le stesse modalità utilizzate per il Sindaco effettivo.

Il Sindaco supplente, che subentri all'effettivo venuto a mancare per qualsiasi causa, dura in carica per la restante parte del mandato del sostituito.

I Sindaci scaduti hanno l'obbligo di continuare nell'ufficio fino a che entrino in carica i successori.

I Sindaci devono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione; essi esercitano le loro funzioni a norma degli artt. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e a norma della disciplina legislativa e regolamentare della previdenza complementare, direttamente riferendo alla "Commissione" circa eventuali anomalie riscontrate.

In particolare i Sindaci devono:

- 1) controllare le scritture contabili;
- 2) compiere ispezioni e riscontri di cassa;
- 3) esaminare i rendiconti annuali del "Fondo", sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono trascritte sull'apposito libro dei verbali e sottoscritti dai partecipanti all'adunanza.

In caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo in un esercizio a due riunioni del collegio o a due riunioni consiliari consecutive decadono dall'incarico.

oooooo

I Sindaci in carica alla data del 17.1.2008 che hanno esaurito il numero di mandati possono essere eletti/nominati per un ulteriore triennio.

Articolo 22 - Finanziamento

Le posizioni individuali contemplate dall'art. 21, comma II, sono finanziate mediante:

- a) un contributo mensile a carico della "Cassa di Risparmio";
- b) un contributo mensile a carico dell' "iscritto";
- c) la quota annuale di "TFR" (equivalente alla retribuzione annua utile ai fini del "TFR" medesimo divisa per 13,5 al netto della contribuzione di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della L. 29 maggio 1982, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni) per gli "iscritti" che esplicitamente o tacitamente la destinano al fondo;
- d) i proventi netti annui derivanti dagli investimenti del patrimonio di pertinenza della presente sezione.

Il versamento degli apporti contributivi indicati dal comma che precede interviene l'ultimo giorno di ciascun mese, comprese le quote di "TFR".

Eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti dall'alienazione di porzioni di patrimonio immobiliare, posseduto direttamente o tramite veicoli societari, rispetto alla valutazione al 31 dicembre 1997, prevista dal successivo art. 31, sono imputate ad un apposito "fondo". Qualora la consistenza del "fondo" risulti consolidata nel tempo per importi rilevanti, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di attribuire, eventualmente con formalizzazione di specifica intesa collettiva aziendale, parte di tali disponibilità a favore dei destinatari del presente titolo 5 ripartendole in base al rapporto fra la dotazione iniziale del singolo

“iscritto” di cui al citato art. 31 comma II e il patrimonio disponibile del “Fondo” al 1° gennaio 1998. A tal fine sono considerati i destinatari ancora in servizio di cui all’art. 21, quelli in quiescenza di cui al successivo art. 23, o loro aventi causa titolari di trattamento di reversibilità, i titolari di pensione di cui al successivo art. 24, comma II, gli “iscritti” in mobilità di cui al successivo art. 26 nonché gli “iscritti” che divengono eventualmente destinatari delle prestazioni di cui al punto 2) dell’art. 6 della disciplina del “Fondo di solidarietà”. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita alla sezione e va ad incrementare il “Fondo” di cui al successivo art. 24, comma IV.

Gli avanzi delle disponibilità patrimoniali attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ai destinatari del presente titolo, ai sensi degli artt. 16 e 20, sono ripartiti con i criteri di cui al comma precedente.

La misura dei contributi di cui alle lettere a) e b) e la relativa base di calcolo sono determinati dall’accordo collettivo aziendale stipulato il 12 ottobre 1998 e sue eventuali successive modificazioni.

Il “Fondo” fornisce a ciascun “iscritto” un estratto conto della posizione individuale risultante al 31 dicembre di ogni anno, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.